

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **469/1989** (ECLI:IT:COST:1989:469)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **SPAGNOLI**

Camera di Consiglio del **05/07/1989**; Decisione del **19/07/1989**

Deposito del **27/07/1989**; Pubblicazione in G. U. **16/08/1989**

Norme impugnate:

Massime: **13829 13830**

Atti decisi:

N. 469

ORDINANZA 19-27 LUGLIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma nono, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS), convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48 e dell'art. 13, comma sesto, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge Quadro per l'Artigianato), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1989 dal Tribunale di Trento nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Garage Plose s.n.c., iscritta al n. 208 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Garage Plose s.n.c., il Tribunale di Trento, con ordinanza del 2 febbraio 1989 (r.o. n. 208/1989) ha sollevato una questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma nono, della legge 29 febbraio 1988, n. 48 e 13, comma sesto, della legge 8 agosto 1985, n. 443, in riferimento all'art. 3 Cost., assumendo che tali disposizioni, nell'attribuire effetti ai fini previdenziali alla definizione di impresa artigiana posta dalla legislazione della Provincia autonoma di Bolzano, introdurrebbero una disparità di trattamento tra cittadini priva di giustificazione perché fondata sulla sola collocazione territoriale delle imprese;

che, nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito l'I.N.P.S., deducendo l'irrilevanza e, in subordine, la fondatezza della questione;

Considerato che, con sentenza n. 336 del 1989 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma nono, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, "nella parte in cui dispone che l'efficacia costitutiva dell'iscrizione dell'impresa artigiana negli albi, disciplinata dalle leggi emanate dalle Regioni a statuto speciale o dalle Province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale, faccia stato agli effetti della definizione dell'impresa ai fini previdenziali";

che, con la medesima decisione ha dichiarato l'inammissibilità per irrilevanza di una identica censura di illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma sesto, della legge 8 agosto 1985, n. 443;

che tale ultima censura è, per gli stessi motivi, priva di rilevanza anche nel caso presente;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma nono, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS), convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 336 del 1989;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma sesto, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge Quadro per l'Artigianato), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.